

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata "TECMA SOLUTIONS S.p.A." (di seguito la "Società").

Articolo 2

Sede

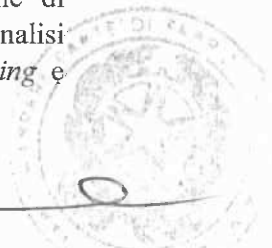
- 2.1. La società ha sede in Milano (MI).
- 2.2. L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società la prestazione dei seguenti servizi per l'ingegneria, l'architettura ed il *design*, e, precisamente:
- a. servizi di *technical marketing* per il *real estate* per prodotti industriali, per immobili aziendali, residenziali e studi di progettazione;
 - b. la rappresentazione grafica bidimensionale e tridimensionale dei prodotti e di opere ingegneristiche ed architettoniche;
 - c. la prestazione di servizi *web* di comunicazione per società, immobili, aziende e studi di progettazione, *marketing* strategico e strategie d'impresa per aziende e costruttori e tutti coloro che operano in architettura, *interior design* e *real estate*;
 - d. lo studio, la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di *software* per l'architettura e il *design* in genere ed in particolare per il settore immobiliare inclusa la distribuzione, la vendita e la licenza d'uso di tali prodotti;
 - e. lo studio, la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di banche di dati per l'architettura e il *design* in genere ed in particolare per il settore immobiliare inclusa la distribuzione, la vendita e la licenza d'uso di tali prodotti;
 - f. l'esercizio, diretto e/o indiretto, di attività di ricerca, ideazione, progettazione, produzione, realizzazione, commercio e manutenzione di prodotti *software*, nonché attività consulenziali correlate alla loro commercializzazione, manutenzione ed evoluzione tecnologica; la creazione e commercializzazione di applicativi, strumenti tecnologici, apparati e programmi per elaboratori orientati allo sviluppo e alla gestione di ambienti digitali innovativi, con commercializzazione diretta, tramite licenza o con l'offerta di servizi in *cloud* (*Infrastructure as a Service*, *Platform as a Service*, *Software as a Service*);
 - g. lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la consulenza e l'implementazione di tecnologie di *machine learning*, intelligenza artificiale, internet delle cose, analisi predittiva e semantica, reti neurali, *data mining*, *big data*, *reverse engineering* e

3



clustering inclusa la distribuzione, la vendita e la relativa licenza d'uso; ivi inclusa l'organizzazione aziendale e la programmazione di procedure e modelli per la creazione e gestione di aziende digitali, dell'industria 4.0, e delle città e delle zone rurali intelligenti; la consulenza e assistenza nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT), inclusa la consulenza strategica, direzionale e organizzativa nelle attività pertinenti all'informazione, al trattamento e alla trasmissione dell'informazione e all'*office-automation*;

- h. l'ideazione, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la registrazione di piattaforme *web-based*, con svolgimento di attività accessorie e connesse, destinate in particolare al settore immobiliare e *marketing* immobiliare;
 - i. la progettazione del *design* e realizzazione di spazi espositivi, anche nella formula "chiavi in mano" completi di opere connesse ed accessorie, compresi arredamenti, illuminazione ed *hardware* per l'utilizzo di *software* dedicati all'architettura ed al design delle iniziative immobiliari.
- 3.2. La Società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. È in ogni caso escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Articolo 4

Durata

- 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni

- 5.1. Ai sensi e in esecuzione di quanto previsto ai paragrafi che seguono, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.093.574 (un milione novanta tremila cinquecentosettanta quattro/00), suddiviso in n. 8.609.200 azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.
- 5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").
- 5.3. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.4. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.5. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

- 5.6. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 8 settembre 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 6.000.000,00 (*sei milioni/00*), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.
- 5.7. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 8 settembre 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3.000.000 (tre milioni), in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, a fronte di conferimento da imputare esclusivamente a riserva sovrapprezzo e senza aumento del capitale sociale, a servizio dell'eventuale emissione di warrant.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni - Finanziamenti

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge.



A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 7.6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

Articolo 8

Obbligazioni

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di EGM, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti EGM**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in

misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

- 9.2. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.4. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.5. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.6. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
- 9.7. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del codice civile.
- 9.8. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
- 9.9. Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente Statuto.
- 9.10. Nella misura in cui l’ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 2325-*bis* del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' ITALIANA" around the perimeter and "REGISTRO" in the center.

Offerta Pubblica di Acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione ed orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 10.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 10.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

Articolo 10-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 10-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 10-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 6 (sei) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il

prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-bis.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11

Recesso

- 11.1. I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 11.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 11.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 12

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 12.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data, specificando le ragioni per tale richiesta.
- 12.2. Salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca dall'ammissione degli strumenti finanziari EGM della Società dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM come di volta in volta integrato e modificato, in ogni caso senza possibilità di computare maggiorazioni del voto (ove previste). Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente EGM suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
- 12.3. La Società che convoca un'assemblea per la revoca deve evidenziare nell'apposita comunicazione, la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la revoca, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli strumenti

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains a star in the center and some illegible text around the perimeter.

finanziari una volta che questi siano stati revocati e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 13.1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.2. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente Statuto e, in particolare:
 - (a) approva il bilancio d'esercizio;
 - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 13.3. A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del codice civile nelle seguenti ipotesi:
 - (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'EGM, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM, in ogni caso senza possibilità di computare maggiorazioni del voto (ove previste).

Articolo 14

Competenza dell'assemblea straordinaria

- 14.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
 - (a) le modifiche allo Statuto;
 - (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
 - (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
 - (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – nonché dal presente Statuto.

Articolo 15

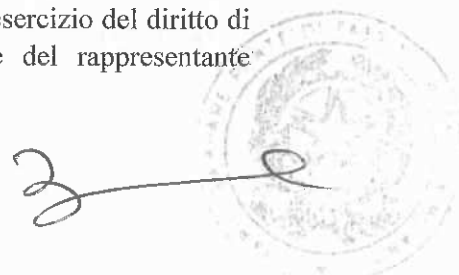
Convocazione dell'assemblea

- 15.1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi" o altro quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.
- 15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 15.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea dei soci si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con le modalità e nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.
- 15.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 16

Intervento e rappresentanza

- 16.1. Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 16.2. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto e, in ogni caso, secondo quanto disposto, di volta in volta, nell'avviso di convocazione. La comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario alla Società sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 16.3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI" around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

designato (come previsto ai sensi del successivo comma quinto), i soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

- 16.4. La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche (eventualmente in via esclusiva) a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- 16.5. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

- 17.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 17.2. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità

per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

- 17.3. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
- 17.4. Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

- 18.1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 19

Annullamento delle deliberazioni assembleari

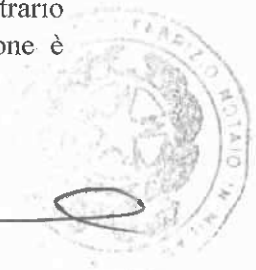
- 19.1. Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 19.2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 20

Operazioni con parti correlate

- 20.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 20.2. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente" e "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura OPC**") e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 20.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è

3



impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

- 20.4. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 20.5. Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21

Composizione e nomina

- 21.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 21.2. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma secondo, TUF. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.
- 21.3. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 21.4. Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 21.5. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma secondo, TUF.
- 21.6. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dal presente Statuto.
- 21.7. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali

dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

- 21.8. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i *curricula* dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
- 21.9. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 21.10. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 21.11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 21.12. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 21.13. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 21.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 21.15. Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The signature is a stylized, cursive 'B' followed by a horizontal line and a loop.

- 21.16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 21.17. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 21.18. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.19. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2409-*undecies* del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà parimenti essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 22

Poteri del consiglio di amministrazione

- 22.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
- 22.2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo del codice civile.
- 22.3. Il consiglio di amministrazione, fermo restando le inderogabili disposizioni di legge, potrà decidere sulle materie di seguito indicate esclusivamente in composizione collegiale, senza facoltà di delega a favore di singoli membri del consiglio di amministrazione:
- (a) approvazione, modifica, integrazione ed aggiornamento del *business plan* e del *budget*;
 - (b) costituzione di società, acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo e/o dispositivo anche di diritti, a qualsiasi titolo effettuato, ivi incluso il conferimento, avente ad

oggetto partecipazioni in società, aziende e rami di azienda, eventuali accordi di associazione in partecipazione e *joint ventures*;

- (c) acquisto, vendita, locazione e ogni altro atto traslativo e/o dispositivo di diritti reali, a qualsiasi titolo effettuato, di beni immobili e beni mobili registrati;
- (d) il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, come definite nella Procedura OPC, e/o ai suoi soci o amministratori;
- (e) l'assunzione di finanziamenti e/o compimento di operazioni che comportino assunzione di nuovo indebitamento per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (f) l'estinzione e/o il rimborso anticipato di finanziamenti;
- (g) l'assunzione e il licenziamento del direttore generale e di dirigenti aventi una retribuzione annua lorda superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (h) rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi o per debiti di terzi;
- (i) approvazione di piani di incentivazione in danaro e/o in *equity* (i.e. *stock option* o *stock grant*) a favore di dipendenti e/o *managers* e/o amministratori della Società e/o di altre società collegate a e/o controllate dalla Società;
- (j) liquidazione di compensi a favore di dipendenti e/o amministratori della Società e/o di altre società collegate a e/o controllate dalla Società, ove non previsti nel *budget* o nel *business plan* approvati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Riunioni del consiglio di amministrazione

- 23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 23.2. La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telefax*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che il consiglio di amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 23.3. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 23.4. Secondo quanto disposto, di volta in volta, nell'avviso di convocazione è ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche (eventualmente in via esclusiva) mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and some illegible text around the perimeter.

- 23.5. Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 24

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 24.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 24.2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 25

Presidente

- 25.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 25.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 25.3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 25.4. Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 26

Organi delegati

- 26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.
- 26.2. Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 26.3. Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato

possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

- 26.4. In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.
- 26.5. In nessun caso il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri o a procuratori le materie elencate al precedente articolo 22.3, ferme restando le opportune deleghe di poteri (all'amministratore delegato e/o ad altro/i consigliere/i) per la sola fase esecutiva delle decisioni al riguardo adottate dal consiglio di amministrazione in composizione collegiale.

Articolo 27

Rappresentanza legale della Società

- 27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 27.2. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 27.3. Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 28

Compensi

- 28.1. Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci per l'intera durata della carica. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 28.2. L'assemblea riconosce ai soli consiglieri di amministrazione esecutivi (vale a dire, con deleghe), anche un compenso eventuale e variabile da determinarsi in funzione del raggiungimento di obiettivi di performance della Società e/o delle società collegate a, o controllate dalla, Società, tenendo conto anche delle previsioni *business plan* della Società.
- 28.3. L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

3

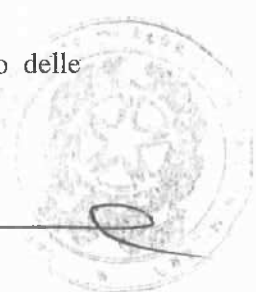


Collegio Sindacale

- 29.1. Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del codice civile.
- 29.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.
- 29.3. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 29.4. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
- 29.5. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.
- 29.6. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 29.7. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 29.8. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 29.9. Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 29.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 29.11. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 29.12. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 29.13. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 29.14. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 29.15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 29.16. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 29.17. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 29.18. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 29.19. È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 29.20. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 29.21. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 29.22. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 29.23. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23.4 del presente Statuto.

3



Articolo 30

Revisione legale dei conti

- 30.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 30.2. Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 31

Esercizio sociale

- 31.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 31.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 32

Utili

- 32.1. Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

- 33.1. In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 33.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 33.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 33.4. L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Rinvio alle norme di legge

- 34.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.

